Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, n. 23071

il Tribunale di Firenze, allora Sezione Distaccata di Pontassieve, accogliendo in parte la domanda della M. s.a.s. di M.F. & C., avanzata nei confronti della *omissis* s.r.l. in liquidazione, condannò la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 37.193,78, oltre accessori, quale compenso per la produzione di talune componenti meccaniche di macchinari industriali, che questâ??ultima aveva avuto commessa dâ??assemblare da unâ??azienda tedesca;

che la Corte dâ??appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò lâ??impugnazione della *omissis*;

che avverso la statuizione dâ??appello ricorre lâ??appellante, illustrando unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

ritenuto che la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dellâ??art. 1670 c.c., nonchÃ" mancata applicazione dellâ??art. 1353 c.c., in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3, muovendo le seguenti critiche.

â?? lâ??art. 1670 c.c., era stato erroneamente evocato dalla sentenza, in quanto non si era in presenza dellâ??azione di regresso dellâ??appaltatore nei confronti del sub-appaltatore, ma dellâ??azione del sub-appaltatore proposta nei confronti dellâ??appaltatore;

â?? era rimasto provata la tempestiva denunzia della ricorrente, al momento in cui aveva ricevuto le contestazioni dellâ??azienda straniera (si fa riferimento in ricorso alle testimonianze di M.E. e R.G.);

â?? la Corte aveva errato nel non disporre la riunione con altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Siena tra la *omissis* e la società tedesca, avente ad oggetto i difetti delle opere commissionate;

â?? non era stata fatta applicazione dellâ??art. 1353 c.c., avendo la Corte locale negato che con la scrittura del 5/10/2006 fosse stata posta una condizione sospensiva, che subordinava il pagamento del corrispettivo allâ??accettazione e al pagamento dei materiali da parte della prima committente.

CONSIDERATO

che il motivo Ã" manifestamente infondato per le ragioni di cui appresso:

1. a) la pretesa, secondo cui lâ??art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui lâ??appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare

in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti allâ??inadempimento dellâ??appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, Ã" priva di giuridico fondamento; \cos ì ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dellâ??appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo lâ??avverso inadempimento) nel vizio dellâ??opera contestato dal committente;

- 2. b) a parte ogni altra valutazione, la ricorrente inammissibilmente non spiega dove e quando abbia avanzato la richiesta di riunione per connessione (lâ??altra causa, secondo la narrazione, pendeva a Siena) e, quindi, se una tal richiesta sia stata tempestivamente proposta ex art. 40 c.p.c.;
- 3. c) aspecifico sotto il profilo del difetto dellà??autosufficienza risulta la denunziata omessa applicazione dellà??art. 1353 c.c., poichÃ" la Corte non Ã" stata posta in condizione di conoscere là??atto;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria dâ??inammissibilitÃ, che può rilevare ai fini dellâ??art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dellâ??art. 348-bis c.p.c. e dellâ??art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nellâ??esonerare la Suprema Corte dallâ??esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimitÃ, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi â??inconsistentiâ?•;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualit\tilde{A} della causa, nonch\tilde{A}" delle attivit\tilde{A} espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si d\tilde{A} atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} , che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di

legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Campi meta



Massima: L'appaltatore \tilde{A} " tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformit \tilde{A} dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento. Supporto Alla Lettura:

CONTRATTO DI APPALTO

Si tratta dunque di un contratto di risultato e non di attivitA . Inoltre, si distingue dal contratto dâ??opera in quanto lâ??appaltatore non deve personalmente occuparsi del compimento delle opere commissionate, ma servirsi della propria organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto può avere ad oggetto tanto il compimento di unâ??opera quanto essere un appalto di servizi. Il contratto dâ??appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. Il corrispettivo della??appaltatore, salvo patto contrario, si matura soltanto al compimento ed al collaudo della??opera. Il contratto di appalto consente al committente lâ??utilizzo dei rimedi risolutori generali, cosà come previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non senza qualche particolaritA. La natura indivisibile della prestazione dellâ??appaltatore determina infatti che anche un inadempimento parziale dellâ??appaltatore corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori specificamente previsti dal legislatore nellâ??ambito del contratto di appalto presentano delle peculiaritA . Lâ??articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso di difformitA o vizi della??opera. Nel caso questi non siano tali da rendere la??opera del tutto inadatta alla sua destinazione, lâ??appaltatore dovrÃ, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio corrispettivo. Nel caso invece le difformitA o i vizi siano tali da renderla inadatta alla propria funzione, il committente potr\tilde{A} legittimamente domandare la risoluzione dellâ??appalto. Per ciò che invece riguarda il recesso unilaterale â??ad nutumâ?• , del committente, lo stesso, non Ã" tuttavia privo di conseguenze giuridiche. Lâ??esercizio di tale diritto potestativo non lo dispensa infatti dal dover tenere indenne lâ??appaltatore dalle spese sostenute, dalla parte dellâ??opera eseguita ed anche dal mancato guadagno. In sintesi la possibilità di recedere del committente Ã" controbilanciata dal legislatore che, di fatto, prende in considerazione questo recesso alla stregua di un inadempimento. Le conseguenze pratiche non sono infatti dissimili.